



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 72 del 20/12/2019

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00** , nella **Sala Consiliare di via Gorizia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sgura Simone** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SGURA SIMONE	X		10	VENTOLA BARBARA		X
2	COLOMBO ROSALBA PIERA	X		11	CONTRATTO GIACOMO	X	
3	GHEZZI LUCILLA	X		12	PUGLISI CRISTIANO		X
4	ETIM FIDELIS ALFRED	X		13	BERTANI CLAUDIO	X	
5	BUGATTI GIOVANNI	X		14	CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA		X
6	DE MARCO CAMILLA	X		15	PEREGO ENRICO		X
7	MAGNI MARIA SANTINA	X		16	ORRICO ANDREA	X	
8	MANZONI ROBERTO	X		17	ZUCCHI CARLO	X	
9	GAYE CHEIKH TIDIANE	X					

Totale Presenti n. 13

Totale Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale **Dott.Vittorio Fortunato**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARI;

VISTO l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTA la Delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif pubblicata il 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e l'allegato contenente il nuovo Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni risultano per vari aspetti complesse e non di chiara applicazione in quanto nel quadro regolatorio proposto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente non pare sufficientemente chiaro nell'individuazione dei soggetti, in particolare nell'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti e dell'Ente territorialmente competente; le competenze del Comune non sono richiamate, nemmeno nell'iter di approvazione del Piano Finanziario di cui all'articolo 6, che demanda all'Autorità stessa l'approvazione del documento ed all'ente territorialmente competente la predisposizione dei corrispettivi;

VALUTATA la necessità improrogabile di poter approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI contestualmente all'approvando bilancio di previsione, al fine di garantire il rispetto del principio normativo della integrale copertura dei costi del servizio, intendendo per tali quelli che il Comune sosterrà nel corso dell'anno di applicazione delle tariffe stesse;

CONSIDERATO che ogni approvazione dovrà essere precedente al termine fissato dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione come ben precisato nel comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 che cita: *"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."* e più volte esplicitato nei Parei della Corte dei Conti ed in sentenze TAR che negli anni si sono succedute;

RICHIAMATA la nota prot. n. 24789 del 04/10/2019 inviata da questo Comune alla Società CEM, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e dello spazzamento (qualificabile quindi come soggetto Gestore del servizio integrato) con cui si è provveduto alla richiesta del Piano Finanziario in base alla disciplina introdotta da ARERA con la Deliberazione sopra richiamata;

PRESO ATTO della risposta prot. n. 25893 del 16/10/2019 con cui la Società CEM ha comunicato a questo Comune l'impossibilità di provvedere entro le scadenze indicate dallo stesso e funzionali alla corretta e necessaria stesura del bilancio di previsione, alla trasmissione del Piano Finanziario così come previsto dal Metodo Tariffario introdotto da ARERA;

PRESO ATTO che in data 15/11/2019, prot. n. 28717, CEM ha confermato le difficoltà di redigere il piano finanziario secondo le disposizioni ARERA;

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione ed approvazione del Piano Finanziario, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di non pregiudicare la corretta gestione finanziaria dell'ente;

RITENUTO necessario invitare il Gestore affidatario del servizio all'applicazione di tutte le misure contenute all'interno degli atti regolatori emanati dall'Autorità (ARERA) entro termini contenuti anche al fine di poter ottenere dalla stessa gli eventuali necessari chiarimenti funzionali all'elaborazione del Piano Finanziario 2021 in ottemperanza a quanto stabilito;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

VISTO che l'art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone l'approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la gestione finanziaria dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 di approvazione Regolamento Tari e la modifica del succitato Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvata in data odierna;

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

CONSIDERATO quanto disposto dall' art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 che aveva disposto la proroga, anche per l'anno 2019, dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

RILEVATA la disposizione di cui all'articolo 57-bis comma 1 lett. a) dell'approvanda legge di conversione del Decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019) che estenderebbe la deroga già prevista "fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

RITENENDO necessario, anche al fine di evitare scostamenti tariffari pressoché ingiustificabili rispetto a quanto deliberato per l'anno 2019, delineare uno scenario per la TARI 2020 che tenga conto della suddetta deroga, prevedendo però, a salvaguardia delle poste in bilancio, uno scenario che consideri anche l'ipotesi di una mancata proroga, nel caso in cui la stessa non dovesse trovare spazio all'interno della citata legge di conversione;

CONSIDERATA la modifica del regolamento comunale che ha previsto l'introduzione di una quota variabile puntuale come terza componente tariffaria, che sarà applicata per il solo anno 2020 alle utenze domestiche, mantenendo la ripartizione dei costi sulle utenze non domestiche conforme a quanto disposto fino all'anno di imposta 2019, funzionale alla copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO di applicare la quota variabile puntuale alle utenze domestiche in base alle modalità di calcolo determinate all'allegato D alla presente deliberazione che si ritiene parte sostanziale della stessa;

TENUTO CONTO che il comma 688 articolo 1 della Legge n.147/2013 prevede che il Comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che è consentito il pagamento di questi tributi in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RICHIAMATO il comma 15 ter dell'art. 13 D.L. 201/2011, inserito dal D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga

entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATA altresì la Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 nella quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito che le delibere regolamentari e tariffarie della TARI hanno efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la disposizione di cui all'art. 13 co. 15 ter D.L. 201/2011, circa l'efficacia delle tariffe con decorrenza dal 28 ottobre, ed il versamento delle scadenze fissate prima del 1° dicembre in base alle tariffe dell'anno precedente, è di fatto incompatibile con la disposizione di cui all'art. 1 co. 688 L. 147/2013 in quanto non permetterebbe ai contribuenti di versare in unica soluzione già al 16 giugno del medesimo anno;

RILEVATO altresì che tale disposizione è incompatibile con la disciplina in vigore negli anni precedenti in questo Comune che non ha mai previsto una rata di saldo e conguaglio nel mese di dicembre, proprio per evitare la sovrapposizione con altre scadenze tributarie, prima fra tutte quella dell'Imposta Municipale Propria, e che pertanto sono state fissate nuove scadenze di versamento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che “gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Zucchi, Bertani), resi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 13 del Regolamento comunale TARI il PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. PER L'ANNO 2020, nel testo allegato (A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
- 4) di determinare per l'anno 2020 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, come meglio esplicitato nell'allegato B):

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	62,38 %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	37,62 %

- 5) di determinare le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 anno e considerando la proroga della deroga prevista dall'articolo 1 comma 652 L. 147/2013:

Utenze domestiche anno 2020

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,55	40,94
FASCIA B	2	0,64	87,86
FASCIA C	3	0,72	100,84
FASCIA D	4	0,78	122,81
FASCIA E	5	0,84	150,26
FASCIA F	> 5	0,89	169,73

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2020

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48	0,52	1,00
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,36	0,69
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,85	0,92	1,77
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,84	0,90	1,74
5	Stabilimenti balneari	0,46	0,50	0,96
6	Esposizioni, autosaloni	0,39	0,42	0,81
7	Alberghi con ristorante	1,56	1,69	3,25
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,03	1,98
9	Case di cura e riposo	1,04	1,13	2,17
10	Ospedali	1,10	1,19	2,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,44	1,56	3,00
12	Banche ed istituti di credito	0,82	0,89	1,71
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,10	1,19	2,29

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
	ferramenta e altri beni durevoli			
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,32	1,43	2,75
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,66	0,71	1,37
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,30	1,40	2,70
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,18	1,28	2,46
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86	0,93	1,79
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	1,25	2,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,36	0,39	0,75
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,52	0,56	1,08
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,29	5,73	11,02
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,66	6,13	11,79
24	Bar, caffè, pasticceria	5,42	5,87	11,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,62	2,84	5,46
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,87	2,02	3,89
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,81	7,37	14,18
28	Ipermercati di generi misti	3,54	3,83	7,37
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,62	5,01	9,63
30	Discoteche, night club	1,32	1,43	2,75

- 6) di applicare - solo ed esclusivamente qualora la proroga di cui al precedente punto 5 non venisse approvata e pertanto le deroghe ai coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 sulla base delle quali sono state predisposte le tariffe inserite al punto 5 della presente Deliberazione non fossero più applicabili nell'anno 2020 - le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2020

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,55	40,94
FASCIA B	2	0,64	87,86
FASCIA C	3	0,72	101,84
FASCIA D	4	0,78	122,81
FASCIA E	5	0,84	150,26
FASCIA F	> 5	0,89	169,73

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2020

Le tariffe di seguito esposte si basano sull'applicazione dei coefficienti non derogati, che sono esplicitati nell'allegato c) all'ultimo punto

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	0,57	1,10
2	Cinematografi e teatri	0,37	0,40	0,77

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,62	0,67	1,29
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,92	0,99	1,91
5	Stabilimenti balneari	0,50	0,54	1,04
6	Esposizioni, autosaloni	0,42	0,46	0,88
7	Alberghi con ristorante	1,71	1,85	3,56
8	Alberghi senza ristorante	1,04	1,13	2,17
9	Case di cura e riposo	1,15	1,24	2,39
10	Ospedali	1,21	1,31	2,52
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,58	1,71	3,29
12	Banche ed istituti di credito	0,64	0,69	1,33
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,21	1,31	2,52
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	1,56	3,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,78	1,50
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,42	1,54	2,96
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,30	1,41	2,71
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,94	1,02	1,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,27	1,37	2,64
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,40	0,43	0,83
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,57	0,62	1,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,80	6,28	12,08
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,21	6,72	12,93
24	Bar, caffè, pasticceria	5,95	6,43	12,38
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,87	3,12	5,99
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,05	2,22	4,27
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,47	8,08	15,55
28	Ipermercati di generi misti	2,85	3,09	5,94
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,07	5,49	10,56
30	Discoteche, night club	1,45	1,57	3,02

- 7) di prevedere la conferma - al solo scopo chiarificatore - all'interno della prima seduta di Consiglio Comunale utile dopo l'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2020, dello scenario tariffario effettivamente applicabile nell'anno 2020 e di provvedere altresì a pubblicizzare lo stesso con ogni forma per migliorare la conoscenza degli atti amministrativi direttamente incidenti nel rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione;
- 8) di approvare la quota variabile puntuale per le utenze domestiche con le modalità e nella misura definita all'allegato C;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
- 10) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

- 11) di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 12) di stabilire per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| a. 1^ rata "acconto": | 31/07/2020 |
| b. 2^ rata "acconto": | 30/09/2020 |
| c. 3^ rata "saldo/conguaglio": | 02/12/2020 |
- 13) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 14) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Zucchi, Bertani), resi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Sgura Simone

il Segretario Generale
Dott. Vittorio Fortunato

Documento firmato digitalmente
